

COMUNE DI GIUGGIANELLO

Servizio Tributi

Imposta Unica Comunale – IMU – Anno 2015

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Visto l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni, confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 e l'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;
Vista la legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
Vista la legge 27.12.2006, n. 296, commi da 161 a 170;
Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 24 gennaio 2015, n.4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 24 marzo 2015, n. 34;
Vista la deliberazione del C.C. n. 14 del 29.07.2015 con cui è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU";
Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 29.07.2015 con cui sono state approvate le aliquote per l'applicazione della I.U.C.- Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015;

INFORMA

VERSAMENTI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2015

Entro il **16 dicembre 2015** deve essere effettuato il versamento a saldo della II rata di imposta per l'anno 2015, a conguaglio sull'importo versato in acconto, applicando le aliquote approvate con la succitata deliberazione del C.C. n. 15 del 29.07.2015 e aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, qui di seguito riportate:

0,40 per cento per le abitazioni principali incluse nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazione nella misura di € 200,00 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta;

0,76 per cento per le aree fabbricabili;

0,76 per cento per i terreni agricoli, con detrazione nella misura di € 200,00 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta, per i soli terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;

0,86 per cento per i fabbricati del gruppo "D", il cui provento ad aliquota di base è interamente a favore dello Stato;

0,86 per cento per gli altri immobili.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purchè non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011; gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

L'imposta è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'agevolazione si estende anche alle pertinenze nella misura massima di n. 3 pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa (C/2, C/6 e C/7). Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione compete al contribuente comunicare al Comune quale sia l'immobile da considerare abitazione principale presentando apposita dichiarazione IMU (Risoluzione MEF n. 10/DF del 05 novembre 2015).

Sono assimilati all'abitazione principale gli immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato, nonchè l'unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 di una sola unità immobiliare, previa esibizione del contratto di comodato debitamente registrato.

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00, che deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. **Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.**

TERRENI AGRICOLI

A decorrere dall'anno 2015 dall'imposta dovuta, per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00.

Agli effetti dell'IMU le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, commi 4, 5 e 8 bis del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inabitabili.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013, qui di seguito riportati:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze;
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **3914** terreni agricoli;
- **3916** aree fabbricabili;
- **3918** altri fabbricati;
- **3925** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – imposta ad aliquota di base;
- **3930** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune

o in alternativa utilizzando l'apposito bollettino postale.

Per ogni necessaria informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali del Servizio Tributi ubicati in Piazza degli Eroi n. 13 – Tel. 0836.444920 – Fax 0836.444924 – E_mail: ragioneria@comune.giuggianello.le.it – PEC: ragioneria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it.

Data **07 Dicembre 2015**

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Maria Grazia ARRIVABENE